

	<p>Normativa applicabile nella Regione Emilia-Romagna a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).</p>	<p>Commento</p>
<p>Publici Esercizi somministrazione alimenti e bevande</p>	<p>Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).</p> <p>Delibera della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 1869 (Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande).</p>	<p>Fermo restando quanto sotto indicato in tema di requisiti per l'esercizio dell'attività, continuano ad applicarsi le fonti normative della Regione Emilia-Romagna, in quanto tutelano la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in misura non inferiore ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nell'art. 64 del D.Lgs n. 59/2010. In base alla clausola di cedevolezza contenuta nell'art. 84 del D.Lgs n. 59/2010, stante il disposto dell'art. 64, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs n. 59/2010, il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2003 va interpretato nel senso che il Comune è tenuto a subordinare il trasferimento di sede di un pubblico esercizio - nell'ambito di una parte del territorio comunale non soggetta ai criteri di programmazione - e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 5, della LR 14/2003, a D.I.A. immediata, ex art. 19 della legge n. 241/1990 nel testo vigente al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2003 (cfr D.G.R. n. 863/2005). Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l'operatore e conseguentemente non in contrasto con i vincoli derivanti dalla Direttiva Servizi. Infatti, posto che l'articolo 64 del D.Lgs n. 59/2010 subordina il trasferimento di sede in zona non tutelata (cioè nell'ambito di una parte del territorio comunale non soggetta ai criteri di programmazione) a dia differita ai sensi dell'articolo 19, comma 2, 1° periodo della legge n. 241/1990, mentre l'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 subordina la medesima fattispecie alla dia immediata ove previsto dal Comune, l'interpretazione sistematica della norma regionale citata da</p>

applicarsi va effettuata come segue:

- a) il Comune non ha facoltà di stabilire i casi in cui si applica la dia, che costituisce il regime generale per il trasferimento di sede in zona non tutelata;
- b) il trasferimento di sede continua ad avvenire con **dia immediata**, ex art. 19, comma 2, 2° periodo, della legge n. 241/1990, in quanto la disciplina regionale risulta essere più favorevole alla concorrenza della normativa statale;
- c) la disciplina di cui ai punti a) e b) si applica anche allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale.

In sintesi:

Apertura di un pubblico esercizio: autorizzazione ex art. 8, comma 1, della LR n. 14/2003 e D.G.R. n. 1869/2009;

Apertura di un pubblico esercizio rientrante nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 5, della LR n. 14/2003: D.I.A. immediata ex art. 8, comma 4, della LR n. 14/2003 e D.G.R. n. 863/2005;

Trasferimento di sede, in zona non tutelata: D.I.A. immediata ex art. 8, comma 4, della LR n. 14/2003 e D.G.R. n. 863/2005;

Trasferimento di gestione o titolarità: D.I.A. immediata, ex art. 13, comma 3, della LR n. 14/2003 e D.G.R. n. 863/2005;

Ampliamento di superficie (ovunque) e trasferimento in zona tutelata: autorizzazione ex art. 8, comma 1, della LR n. 14/2003, fatto salvo che il Comune può stabilire i casi soggetti a D.I.A. immediata ex art. 8, comma 4, della LR n. 14/2003 e D.G.R. n. 863/2005.

L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 continua ad applicarsi per le attività di somministrazione purché

		queste siano svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. Ove tali attività non fossero svolte direttamente dai rispettivi enti, ma fossero date in gestione a terzi, saremmo in presenza di attività imprenditoriali, in quanto tali ricadenti tra le attività esercitate all'interno delle strutture di servizio di cui all'art. 4, comma 5, lett. a), della LR n. 14/2003.
Esercizi di vicinato	<p>Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), art. 41 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita).</p> <p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 7, come modificato dall'art. 65 del D.Lgs n. 59/2010.</p>	<p>D.I.A. immediata ai sensi dell'art. 41 della LR n. 4/2010.</p> <p>D.Lgs n. 114/98, art. 7, comma 2 (modificato dall'art. 65 del D.Lgs n. 59/2010) per quanto attiene al contenuto della D.I.A.</p> <p>D.Lgs n. 114/98, art. 7, comma 3, per quanto attiene la normativa igienico sanitaria.</p>
Spacci interni	<p>Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), art. 41 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita).</p> <p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 16, come modificato dall' art. 66 del D.Lgs n. 59/2010.</p> <p>D.Lgs, n. 59/2010, art. 66 (Spacci interni), comma 1.</p>	<p>D.I.A. immediata ai sensi dell'art. 41 della LR n. 4/2010.</p> <p>D.Lgs n. 114/98, art. 16, comma 3 (modificato dall'art. 66 del D.Lgs n. 59/2010) per quanto attiene al contenuto della D.I.A.</p>
Apparecchi automatici	<p>Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel</p>	<p>D.I.A. immediata ai sensi dell'art. 41 della LR n. 4/2010.</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale 1533/2009 in riferimento</p>

	mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), art. 41 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita). Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 17 , come modificato dall' art. 67 del D.Lgs n. 59/2010. Deliberazione di Giunta regionale 1533/2009 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici).	alla semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), art. 41 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita). Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 18 , come modificato dall' art. 68 del D.Lgs n. 59/2010.	D.I.A. immediata (al Comune dove si avvia l'attività, che può essere quello di residenza o qualunque altro, cfr circolare MiSE n. 3635/c del 6 maggio 2010), ai sensi dell'art. 41 della LR n. 4/2010. L'esercizio dell'attività è disciplinato dall'art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs n. 114/98.
Vendite presso il domicilio dei consumatori	Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), art. 41 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita). Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 19 , come modificato dall' art. 69 del D.Lgs n. 59/2010. D.Lgs, n. 59/2010, art. 69 (Vendite presso il domicilio dei consumatori), comma 5 .	D.I.A. immediata al Comune dove si avvia l'attività, che può essere quello di residenza o qualunque altro (cfr circolare MiSE n. 3635/c del 6 maggio 2010), ai sensi dell'art. 41 della LR n. 4/2010. L'esercizio dell'attività è disciplinato dall'art. 19, commi 3, 4, 5, del D.Lgs n. 114/98.
Commercio su	LR 12 del 1999 (Norme per la disciplina del commercio su	

<p>aree pubbliche</p>	<p>aree pubbliche in attuazione del D.Lgs n. 114 del 1998).</p> <p>Art. 28 D.Lgs 114/98, come modificato dall'art. 70 del D.Lgs n. 59/2010, il quale prevede che l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o <u>società di capitali</u> regolarmente costituite.</p> <p>L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, <u>dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività.</u></p> <p>Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 dopo le parole “della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante” sono aggiunte le seguenti “limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche”</p> <p>L'art. 70, comma 4 del dlgs 59 del 2010 conferma l'art. 52 della legge 42/2004: "Con le deliberazioni previste dalla</p>	<p>Le autorizzazioni possono essere rilasciate a favore anche di società cooperative e di società di capitali ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs n. 114 del 1998, come modificato dall'articolo 70 del D.Lgs n. 59 del 2010</p> <p>La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Comune dove il richiedente intende avviare l'attività, che può essere quello di residenza o qualunque altro ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs n. 114 del 1998, come modificato dall'articolo 70 del D.Lgs n. 59 del 2010 (cfr circolare MiSE n. 3635/c del 6 maggio 2010). In questo senso vanno interpretati anche gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 12/1999: quindi il subentrante può chiedere la voltura del titolo in qualunque Comune intenda avviare l'attività.</p> <p>Inoltre, sempre sulla base dell'art. 70 del D.Lgs n. 59/2010, essendo venuto meno il criterio della competenza territoriale del comune determinata dalla residenza o dalla sede legale, l'aggiornamento delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a seguito di cambio di residenza o di sede legale (art. 4, comma 1, della LR 12/1999) deve essere effettuato dal Comune che ha rilasciato il titolo.</p> <p>I criteri di cui al comma 13 dell'articolo 28 del d.lgs. 114 integrano quelli indicati all'art. 7 della legge regionale n. 12/1999.</p>
------------------------------	---	--

	<p>normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio".</p> <p>L'art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59 del 2010 prevede che "con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".</p>	<p>Fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di rilascio e di rinnovo delle concessioni di posteggio, ferma restando per il periodo successivo l'applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate nelle disposizioni transitorie contenute nell'intesa in sede di Conferenza unificata. Pertanto le concessioni rinnovate dopo l'8 maggio 2010 continueranno ad avere durata decennale ex art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 114/1998, fatta salva - nell'arco del decennio - l'entrata in vigore delle suddette disposizioni della Conferenza unificata.</p>
<p>Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali</p>	<p>L'art. 71 del D.Lgs 59 del 2010 abroga i commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs 114/98 (nonché l'art. 2 della legge n. 287/91) e li sostituisce con la seguente disciplina:</p> <p>REQUISITI MORALI</p> <p>1. Non possono esercitare l'attività commerciale <u>di vendita e di somministrazione</u>:</p> <p>a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; (ripropone vecchia lettera e, ultima parte, dell'art. 5, comma 2, D.Lgs 114/98)</p> <p>b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; (ripropone vecchia lettera b)</p> <p>c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in</p>	<p>Le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedentemente contenute nell'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.</p>

giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; (modifica vecchia lettera c)

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; (sono gli articoli da 438 a 448, delitti di comune pericolo mediante frode)

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; (modifica vecchia lettera d)

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. (ripropone prima parte vecchia lettera e)

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. (Riprende i contenuti dell'art. 92 TULPS. Vedasi anche art. 11 TULPS)

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma

	<p>1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata <u>scontata</u>. Qualora la pena si sia <u>estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza</u>. (quindi non più 5 anni dal momento dell'estinzione, ma 5 anni dalla sentenza definitiva di condanna)</p> <p>4. <u>Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione</u>. (riformula ultima parte vecchio comma 4)</p> <p>5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. (Disposizione già presente nell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2003)</p> <p>REQUISITI PROFESSIONALI</p> <p>6. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare <u>e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande</u>, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, <u>la preparazione o la somministrazione degli alimenti</u>, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 unificano i requisiti professionali necessari per esercitare tutte le attività commerciali (attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di vendita in sede fissa, le forme speciali di vendita, attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche). In altre parole, tutti i requisiti professionali che consentono l'attività di vendita di generi alimentari consentono ora anche la somministrazione di alimenti e bevande, e viceversa. Trattandosi di disposizioni in materia di competenza concorrente (cfr circolare MiSE n. 3635/c del 6 maggio</p>
--	--	---

	<p>b) avere <u>prestato la propria opera</u>, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</p> <p>c) <u>essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.</u></p>	<p>2010), le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 si applicano in sostituzione di quelle di diverso tenore contenute nell'art. 6 della legge regionale n. 14/2003. Rimane tuttora applicabile l'art. 6, comma 3, della LR 14/2003, che prevede: "In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione".</p> <p>Continuano ad applicarsi le disposizioni che riconoscono il requisito professionale per chi era stato iscritto al REC in passato, sia per la somministrazione, sia per la vendita di generi alimentari (art. 6, comma 2 lett. c) , e comma 5, della LR n. 14/2003 e ss.mm.), in quanto consentono un'ulteriore modalità di accesso a queste attività di servizio e conseguentemente trattasi di una disciplina regionale più favorevole per l'aspirante operatore, da ritenersi non in contrasto con la Direttiva Servizi.</p> <p>Tale orientamento viene avvalorato dalle risoluzioni MiSE del 18/05/2010, n. 53422, e del 31/05/2010, n. 61559.</p> <p>Per il combinato disposto degli articoli citati (art. 6, comma 2 lett. c), e comma 5, della LR n. 14/2003 e ss.mm.), e dell'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, chi era iscritto al REC per la somministrazione ha il requisito per esercitare il commercio e viceversa.</p> <p>Si condivide il parere n. 53422 del 18 maggio 2010, reso dal MiSE, secondo cui costituisce requisito professionale abilitante per il commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande "l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio".</p> <p>Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche va</p>
--	--	---

		<p>inoltre considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il settimo comma dell'art 28 del D.Lgs n. 114/1998 dispone che l'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività;- l'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 riconosce come requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande anche i requisiti previsti per il commercio nel settore alimentare, e viceversa. <p>Pertanto, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010, gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in possesso del requisito per la vendita di generi alimentari possono anche somministrare gli alimenti venduti, fermo restando il necessario possesso del requisito morale previsto dal comma 2 dell'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.</p>
--	--	--